

Visto il proprio decreto 2 marzo 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 marzo 2018 n. 63, per l'applicazione, nei territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno danneggiate dalla siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la nota 21 maggio 2018 con la quale la Regione Campania chiede di inserire i comuni di Castelvita, Lustra, Omignano, Ogliastro Cilento e Torchiara della Provincia di Salerno tra i territori delimitati con il richiamato decreto 2 marzo 2018, per i danni alle produzioni;

Considerato che la Regione Campania con la suddetta nota ha chiarito che le omissioni di tale areale danneggiato sono state determinate dalla mancata indicazione dei predetti comuni nelle tabelle degli allegati tecnici facenti parte della documentazione inviata;

Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta al fine di non danneggiare i potenziali beneficiari ubicati nei territori compresi nella richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione di eccezionalità della siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 di cui al decreto 2 marzo 2018 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Castelvita, Lustra, Omignano, Ogliastro Cilento e Torchiara della Provincia di Salerno, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

Il Ministro: CENTINAIO

18A05666

DECRETO 10 agosto 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

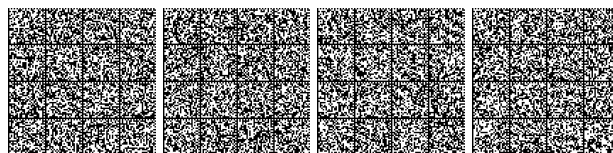
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 127 dove è stabilito che: «al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizootie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2015, con il quale sono state stabilite disposizioni applicative per la concessione di aiuti compensativi a fronte dei danni subiti dalle imprese agricole a causa di infezioni da organismi nocivi, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto direttoriale applicativo 7 settembre 2015, rubricato al n. SA.42901 (2015/XA);



Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 494 del 27 marzo 2018, successivamente integrata con delibera n. 934 del 5 giugno 2018:

Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 nelle Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.:

Brindisi: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di:

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarello, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

Lecce: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d) nell'intero territorio provinciale.

Taranto: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di:

Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

Il Ministro: CENTINAIO

DECRETO 10 agosto 2018.

Integrazione del decreto 25 settembre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Campania.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

